



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004134 P-4.23.2.2
del 29/09/2015



12364645

Codice sito: 4.2/2015/19

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
(per interoperabilità)

- Dipartimento della protezione civile
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
- Gabinetto
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
C/o CINSEDO
ROMA
(conferenza@pec.regioni.it)

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si comunica che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 0024419 del 28 settembre 2015, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ai fini dell'esame di detto provvedimento (che sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 4.2/2015/19) è convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 7 ottobre 2015, alle ore 15,00, in Roma, presso la sede di via della Stamperia, 8, sala -1B.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. Di' Olevillo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 14-ter;
- VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 5, comma 3;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, lettera c);
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'articolo 80, comma 21;
- VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e, in particolare, l'articolo 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;
- VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e, in particolare, l'articolo 10 che definisce le modalità di attuazione della Programmazione unica triennale nazionale;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 160, che ha stabilito di demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;
- VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 gennaio 2008;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, e del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra Regioni e Province autonome le risorse delle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate, nell'ambito del predetto Fondo, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322;

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 59 del 2012 con riferimento alla materia della protezione civile;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse pari a euro 20.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, già iscritte nel Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RAVVISATA altresì la necessità di procedere alla definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico;

RAVVISATA la necessità di procedere a una revisione del riparto del suddetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base di aggiornati indici di rischio;

RAVVISATA altresì la necessità di fornire linee di indirizzo per una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e per la gestione del programma di interventi;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile con nota n. 44630 dell'11 settembre 2015;

SENTITA la Conferenza Unificata in data _____ ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto definisce il riparto e le modalità di impiego, per le annualità 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107.
2. Al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due componenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2
(Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per interventi straordinari)

1. Con il presente decreto è ripartita, tra le Regioni e le Province autonome di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di euro 40.000.000,00 per le annualità 2014 e 2015.
2. La ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.

3. La quota di competenza regionale così come individuata dall'Allegato 1 al presente decreto, in misura non inferiore a euro 100.000,00, è assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.

Art. 3

(Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari)

1. Sono destinatari dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 1, gli interventi, con priorità per quelli esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili, che ricentrano nelle seguenti tipologie:
 - a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, o in coerenza con quanto disposto dai decreti 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, rispettivamente, decreto interministeriale 14 settembre 2005 e decreto interministeriale 14 gennaio 2008);
 - b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera a), si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
 - c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
2. Non sono consentiti interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica già finanziati con altri fondi nazionali e comunitari, fatta eccezione per quelli finanziati per altre finalità.

3. Non sono consentiti interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), a meno che per questi ultimi non sia preventivamente garantita, con altri fondi, la copertura della spesa dell'intervento sulle parti relative alle altre destinazioni.
4. Gli interventi sugli edifici scolastici di proprietà pubblica di cui al comma 1 devono riguardare edifici scolastici ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore alla data di emanazione del presente decreto, con esclusione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o a una di sismicità superiore. Sono ammessi, altresì, interventi di adeguamento nelle Regioni e nelle Province autonome interamente classificate in zona 4.
5. Gli interventi di adeguamento sismico devono essere progettati facendo riferimento a un livello di conoscenza almeno LC2, come definito nel decreto interministeriale 14 gennaio 2008. Negli edifici in cemento armato, se la necessità di intervento è determinata dalle combinazioni di carico statiche (stato limite ultimo o stato limite di esercizio), è richiesto un livello di conoscenza LC3.
6. Non è consentito effettuare sullo stesso edificio, strutturalmente distinto dagli edifici adiacenti, interventi finanziati per stralci successivi.
7. La proposta di una nuova costruzione deve essere motivata dal punto di vista funzionale, economico o di inidoneità del sito. Inoltre deve essere accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumità, dalla messa in sicurezza statica o dalla demolizione del vecchio immobile. In ogni caso, l'edificio originario non può essere più adibito a uso scolastico.
8. Nel caso di interventi non supportati da verifica sismica, la sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale è documentata mediante relazione tecnica dalla quale si desuma la pericolosità sismica di riferimento, la tipologia costruttiva e la storia dell'edificio, gli eventuali atti di certificazione e collaudo, gli elementi che determinano la vulnerabilità, gli eventuali dissesti in atto e pregressi, il giudizio finale sulle condizioni di rischio.

Art. 4

(Adempimenti delle Regioni)

1. La Regione è tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con le caratteristiche individuate all'articolo 3. In particolare, la Regione è tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del progetto:
 - a) che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprietà pubblica adibito a uso scolastico;
 - b) che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio;
 - c) che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso;
 - d) che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico;
 - e) che l'intervento garantisca la funzionalità dell'opera;
 - f) che l'intervento non si riferisca solo a una parte dell'edificio;
 - g) che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento.
2. Per semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e di approvazione dei progetti, le Regioni possono indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'articolo 2, comma 3, ciascuna Regione predispone e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, entro il 15 novembre 2015, il piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'articolo 3, che intende realizzare, completo delle seguenti indicazioni:
 - a) priorità attribuita;
 - b) denominazione della Regione/del Comune/della Città metropolitana/della Provincia;
 - c) classificazione attuale;
 - d) classificazione nel 1984;
 - e) denominazione della scuola completa di indirizzo, planimetria di riferimento con indicazione dell'edificio su cui si interviene, anno di costruzione, volume;
 - f) tipologia di intervento secondo l'articolo 3, comma 1;

- g)* indice di rischio;
 - h)* costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, e costo convenzionale totale;
 - i)* percentuale di finanziamento statale richiesto e finanziamento statale richiesto;
 - j)* ente beneficiario e soggetto attuatore;
 - k)* documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 o in coerenza con quanto riportato nei decreti interministeriali 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008;
 - l)* dichiarazione di non sussistenza di altro finanziamento nazionale o comunitario;
 - m)* dichiarazione, per gli edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale), che garantisca, con altri fondi, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche;
 - n)* documentazione di supporto alla richiesta nel caso di demolizione e ricostruzione (non convenienza economica dell'intervento di adeguamento), e, nel caso di ricostruzione fuori sito, documentazione relativa agli aspetti funzionali e/o di inidoneità del sito di costruzione.
4. Gli interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1 possono essere individuati da parte delle Regioni anche nell'ambito della programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, che non siano stati finanziati con i mutui di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
5. Nell'ambito dei piani degli interventi di cui al comma 3, le Regioni e le Province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo delle economie, che dovessero eventualmente rendersi disponibili all'esito dei lavori.
6. Qualora i piani degli interventi di cui al comma 3 non pervengano entro il termine ivi indicato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre Regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze.

7. Nella trasmissione dei piani degli interventi di cui al comma 3, ancorché comprensivi degli interventi eccedenti la quota assegnata, non è possibile riferirsi a comunicazioni relative ad annualità precedenti.
8. Le Regioni, con riferimento agli interventi rientranti nei piani di cui al presente decreto, possono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta di sostituzione e/o modifica degli interventi proposti, qualora per sopravvenute esigenze di carattere tecnico o economico le opere non siano più realizzabili. In tal caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, procede in caso di esito positivo a modificare la programmazione di cui al successivo articolo 6 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5

(Caratteristiche del finanziamento)

1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 al presente decreto.
2. Il costo convenzionale di intervento è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera finita e collaudata.
3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore tra quella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da realizzare.

Art. 6

(Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento)

1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa istruttoria della Commissione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari.
3. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti locali proprietari degli immobili sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 3.
5. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

Art. 7

(Comunicazioni e verifiche)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca informa semestralmente il Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento dei lavori e si impegna a fornire i dati di monitoraggio necessari a garantire l'aggiornamento del *WebGIS* del Dipartimento stesso sugli interventi di adeguamento sismico.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verifiche, anche a campione, sull'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti.

Art. 8

(Finanziamento destinato alle Province autonome)

1. Il finanziamento assegnato dal presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'Allegato 1, è acquisito al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Prof. Claudio DE VINCENTI)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Allegato 1

Regione	Assegnazione 2014 e 2015 (Euro)
Piemonte	€ 540.000,00
Valle d'Aosta	€ 0,00
Lombardia	€ 1.968.000,00
Provincia Autonoma di Trento	€ 0,00
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 212.000,00
Veneto	€ 3.016.000,00
Friuli Venezia-Giulia	€ 972.000,00
Liguria	€ 608.000,00
Emilia-Romagna	€ 2.800.000,00
Toscana	€ 2.272.000,00
Umbria	€ 832.000,00
Marche	€ 1.360.000,00
Lazio	€ 4.252.000,00
Abruzzo	€ 1.312.000,00
Molise	€ 420.000,00
Campania	€ 6.844.000,00
Puglia	€ 2.424.000,00
Basilicata	€ 736.000,00
Calabria	€ 3.444.000,00
Sicilia	€ 5.988.000,00
Sardegna	€ 0,00
TOTALE	40.000.000,00

Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b)

Zona sismica	1	2	3	4
Percentuale finanziabile	60%	50%	30%	15%

Per gli interventi di tipo *c)* la percentuale finanziabile è determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri individuati per gli interventi di tipo *a)* o *b)*, a seconda che l'edificio da demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica sismica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto intende definire i termini e le modalità attraverso le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 luglio 2014, n. 107, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati gli interventi di adeguamento strutturale e antisismico da finanziare con le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di:

- a) procedere alla definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico;
- b) fornire linee di indirizzo univoche per una migliore definizione degli interventi di adeguamento sismico e strutturale da ammettere al finanziamento;
- c) ripartire le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari tra le regioni e le province autonome sulla base di indici di rischio aggiornati.

Passando all'articolato, lo schema è costituito da 8 articoli.

L'**articolo 1** (*Finalità*), al **comma 1**, indica che le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari sono ripartite al fine di consentire la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti nei casi in cui sia necessario sostituire quelli a rischio sismico, individuati sulla base di programmi caratterizzati da aggiornati gradi di rischiosità.

Il **comma 2** istituisce una apposita Commissione, composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile al fine di affidare alla stessa l'istruttoria e l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento.

L'**articolo 2** (*Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per interventi straordinari*), al **comma 1**, ripartisce la somma pari a 40 milioni di euro, per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per interventi straordinari, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, la ripartizione delle risorse tra amministrazioni è stata effettuata considerando il seguente indicatore $\alpha_{R_i} = I_{R_i} / \bar{I}_R$ ottenuto normalizzando l'indice

regionale I_{R_i} , dato da:
$$I_{R_i} = \sum_{j=1}^{NR} a_{g,i} \text{POP}_{s,j}$$
 con



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

N_R = numero di comuni nella generica regione;

$a_{g,i}$ = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante, con periodo di ritorno di 475 anni, nel generico comune della regione, come desumibile dalla mappa di pericolosità pubblicata in allegato all'OPCM 3519 del 2006, solo se $a_{g,i} > 0.075g$, altrimenti pari ad $a_{g,i} = 0.0$;

$pop_{s,i}$ = popolazione scolastica nel generico comune, ottenuta dal censimento Istat, per età compresa tra 6 e 19 anni.

Sotto i 100.000,00 euro non si assegna contributo regionale in quanto la somma non rende possibile un intervento tecnico adeguato alle esigenze sismiche.

Il **comma 2** indica che a decorrere dall'anno 2016 il riparto delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari a favore delle regioni e delle province autonome avviene con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie e tenendo conto degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti.

Il **comma 3** chiarisce che l'importo assegnato alle regioni e alle province autonome sulla base dell'Allegato 1 al presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato ripartito tenendo conto dei differenti livelli di rischio sismico che caratterizzano i rispettivi territori.

L'**articolo 3** (*Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari*), al **comma 1** individua le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento. Si specifica, pertanto, che va riconosciuta la priorità agli interventi esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con la normativa tecnica vigente;
- b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica che, anche in assenza di verifiche tecniche, si riferiscono a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data della presente ordinanza, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
- c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il **comma 2** specifica che non sono ammissibili al finanziamento gli interventi su edifici scolastici che sono già stati finanziati con altri fondi nazionali o comunitari, ad eccezione di quelli i cui finanziamenti sono stati assegnati per altre finalità.

Il **comma 3** indica gli altri interventi che non sono ammissibili al finanziamento e, in particolare, specifica che non sono ammissibili interventi su edifici a destinazione mista quale, ad esempio, la destinazione scolastica-abitativa ovvero quella scolastica-commerciale, a meno che non sia garantito che la copertura delle spese per interventi sulle parti con diversa destinazione avvenga con altre fonti di finanziamento.

Il **comma 4** specifica che gli interventi ammissibili a finanziamento devono necessariamente fare riferimento a edifici scolastici di proprietà pubblica ubicati in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelli costruiti o adeguati ai sensi delle norme sismiche del 1984, ovvero rientranti nelle regioni o province autonome interamente rientranti in zona 4.

Il **comma 5** indica il livello di conoscenza, almeno LC2, in base al quale devono essere progettati gli interventi ammissibili a finanziamento, ad eccezione degli edifici in cemento armato per i quali è richiesto un livello di conoscenza LC3 se la necessità di intervento è determinata dalle combinazioni di carico statiche.

Al **comma 6** si esclude che possano essere ammessi a finanziamento interventi sullo stesso edificio, interventi su parti strutturalmente distinte dall'edificio adiacente, per stralci successivi.

Al **comma 7** è specificato che la proposta di nuova costruzione deve essere adeguatamente motivata e deve comprendere la demolizione del vecchio immobile ovvero la messa in sicurezza statica dello stesso, qualora la pubblica incolumità lo richieda.

Al **comma 8** è puntualizzato che nei casi in cui l'intervento proposto non sia supportato da verifica sismica, è necessario presentare una apposita relazione tecnica nella quale si dà conto della sussistenza della condizione di rischio sismico grave e attuale.

L'**articolo 4 (Adempimenti delle Regioni)**, al **comma 1**, indica alle regioni le verifiche da effettuare per l'individuazione degli interventi da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, indica che le regioni, oltre a verificare la sussistenza delle caratteristiche indicate all'articolo 3, deve verificare che l'intervento abbia ad oggetto un edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, che non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio, che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso, che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico dell'edificio, che garantisca la funzionalità dell'opera, che non si riferisca solo a una parte dell'edifici e che, in caso di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

presenza di eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio, queste siano finanziate con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento.

Il **comma 2** ricorda alle Regioni la possibilità di indire specifiche conferenze di servizi al fine di semplificare lo svolgimento delle procedure di individuazione e di approvazione dei progetti presentati.

Il **comma 3** indica gli elementi che le Regioni devono considerare nella predisposizione del piano degli interventi di nuova costruzione o di nuova edificazione.

Il **comma 4** specifica che gli interventi ammissibili al finanziamento possono essere anche individuati, nel caso siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente schema di decreto, nell'ambito della Programmazione unica nazionale di interventi in materia di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 che non siano stati finanziati con i c.d. mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Il **comma 5** specifica che, al fine di consentire il reimpiego di eventuali economie, le Regioni, nella predisposizione del piano degli interventi, possono includere interventi per un importo complessivo anche superiore alla quota loro assegnata.

Il **comma 6** indica che nel caso in cui il piano degli interventi di una Regione non sia inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei termini previsti, i finanziamenti sono ripartiti, d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile, tra le Regioni che hanno inviato il piano entro le scadenze stabilite.

Il **comma 7** specifica che nella trasmissione dei piani degli interventi, le regioni non possono fare riferimento a comunicazioni relative ad annualità precedenti.

Il **comma 8** consente alle Regioni di inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una richiesta di modifica/sostituzione degli interventi nel caso in cui, per sopravvenute esigenze tecniche o economiche, gli stessi non siano più realizzabili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per la protezione civile, qualora lo ritenga utile, procede alla modifica degli elenchi.

L'**articolo 5** (*Caratteristiche del finanziamento*), al **comma 1** specifica che l'ammontare massimo del finanziamento ammissibile è pari al prodotto tra il costo convenzionale dell'intervento per la percentuale finanziabile.

Il **comma 2** indica tutte le voci di cui si compone il costo convenzionale di intervento.

Il **comma 3** specifica che, in caso di interventi che comportano la demolizione dell'edificio esistente, bisogna calcolare il finanziamento da erogare tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'**articolo 6** (*Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento*), al **comma 1**, indica che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indicati gli interventi ammessi al finanziamento, le risorse da assegnare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonché il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni e le modalità di rendicontazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvati i piani degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato a contrarre impegno in favore degli enti beneficiari.

Il **comma 2** indica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a contrarre gli impegni a favore dei beneficiari, una volta approvati i piani degli interventi.

Il **comma 3** specifica che le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, mentre il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Il **comma 4** indica che, al fine di un completo monitoraggio dello stato degli interventi, gli enti beneficiari dei finanziamenti dovranno provvedere all'inserimento dei dati necessari nel sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 5** precisa che i lavori non possono eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione.

All'**articolo 7** (*Comunicazioni e verifiche*), al **comma 1** è fissata la scadenza semestrale delle informazioni che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve fornire al Dipartimento della protezione civile sullo stato di avanzamento dei lavori. Il Ministero, inoltre, è tenuto a fornire al Dipartimento della protezione civile i dati del monitoraggio e garantisce l'aggiornamento della piattaforma del medesimo Dipartimento contenente i dati relativi agli interventi di adeguamento sismico.

Al **comma 2** è previsto che il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verifiche a campione.

All'**articolo 8** (*Finanziamento destinato alle Province autonome*), al **comma 1** è indicato che l'importo del finanziamento da destinare alle province autonome è indicato nell'allegato 1 allo schema di decreto e acquisito al bilancio dello Stato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Relazione tecnica

L'**articolo 1** (*Finalità*), al **comma 1**, indica che le risorse di cui al Fondo per interventi straordinari sono ripartite al fine di consentire la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti nei casi in cui sia necessario sostituire quelli a rischio sismico, individuati sulla base di programmi caratterizzati da aggiornati gradi di rischio.

Il **comma 2**, pur prevedendo la costituzione di una Commissione specifica che la stessa non incide sulla finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 2** (*Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per interventi straordinari*), al **comma 1**, ripartisce la somma pari a 40 milioni di euro, per ciascuna annualità 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per interventi straordinari, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali somme sono stanziare dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed iscritte a seguito del decreto-legge n. 179 del 2012 nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al capitolo 7105 piano gestionale 1.

Le risorse di cui al **comma 2** sono state stanziare a regime dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e iscritte a seguito del decreto-legge n. 179 del 2012 nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al capitolo 7105 piano gestionale 1.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** (*Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari*), individua la tipologia di interventi ammessi al finanziamento ed è pertanto una norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** (*Stati di avanzamento e monitoraggio*), nel disciplinare le procedure di monitoraggio e di realizzazione degli interventi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** (*Caratteristiche del finanziamento*) nel definire i criteri di calcolo per l'attribuzione del finanziamento al singolo intervento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** (*Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento*) è norma di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 7 (Comunicazioni e verifiche) è norma di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (Finanziamento destinato alla Province autonome) disciplina le modalità di assegnazione delle risorse a favore delle Province autonome, ai sensi della legge n. 191 del 2009.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° CG/0044630

del 11/09/2015

----- USCITA -----

Al Ministero dell'istruzione,
dell'università, e della ricerca
- ufficio di Gabinetto

OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale antisismico, in attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Si fa riferimento alla richiesta di parere sullo schema di provvedimento in oggetto, con il quale sono definiti i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico in materia di edilizia scolastica nonché le risorse di cui al Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trasmessa con nota dell'8 settembre u.s.

Al riguardo, si evidenzia che questo Dipartimento non rileva motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter approvativo del provvedimento a condizione che vengano accolte le osservazioni di seguito riportate.

In particolare si chiede:

di aggiungere, nelle premesse del provvedimento, ed in particolare nel visto relativo alla legge 225/92 il riferimento alle successive modifiche ed integrazioni apportate alla legge citata;

di sostituire il comma 3 dell'articolo 5 con il seguente:

"3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione dei quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore tra quella dell'edificio da sostituire e quella del nuovo edificio da realizzare";

di sostituire il comma 1, dell'articolo 6 con il seguente:

Referente: Paola Caporalini Aiello - mail: legislativo@protezionecivile.it

Foglio n. 2

"1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento, gli enti beneficiari delle stesse, il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, sono predisposti dalle Regioni e individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa istruttoria della Commissione di cui all'articolo 1, comma 2";

di sostituire all'allegato 2, nell'ultimo capoverso le parole: "demolire e ricostruire" con le seguenti: "da sostituire"

Il Capo del Dipartimento

Fabrizio Curcio

